



COMUNE di CASTREZZATO

(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 29/04/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI-TARI. SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO RATE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:30, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	CUNEO LUIGI	SI	
2	CASALETTI EZIO	SI	
3	VIAPIANO BRUNA	SI	
4	ZAMMARCHI MARZIA	SI	
5	FOGLIATA VALERIO	SI	
6	ARTUNGHI MARCO	SI	
7	ANDRINI LAURA	SI	
8	CASALETTI SILVANO	SI	
9	NOLI STEFANIA	SI	
10	ZANCA MARIAVITTORIA	SI	
11	ZANINI MARCO	SI	
12	BRIOLA GIULIA	SI	
13	LAPINI MATTEO	SI	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Luigi Fadda, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig. Luigi Cuneo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI-TARI. SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO RATE PER L'ANNO 2026

Quanto agli interventi susseguitisi nel corso della discussione, si rinvia alla registrazione audio/video rinvenibile al link <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/castrezzato/>, altresì depositata al protocollo comunale n. 5272/2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO CHE:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF (MTR-2) e 389/2023/R/RIF”;

· il Dpcm n. 24/2025 contenente il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

PRESO ATTO che la Legge 199/2025 articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l’approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari.

“All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

*“5-quinquies. A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 31 luglio di ciascun anno**. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.*

“In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani periodo regolatorio mtr-2 - aggiornamento biennale 2024-2025;

VISTA INOLTRE la nota prot. 5648 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale che conclude che “il Comune – anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della Tari – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente”;

RAVVISATA l’opportunità di stabilire con il presente atto deliberativo, le scadenze di pagamento della TARI, gli importi e le modalità di versamento e riscossione;

CONSIDERATO che il Comune di Castrezzato ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2025;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 30/04/2025 “Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (Tari) Anno 2025 e Determinazione Delle Rate Di Versamento”;

RITENUTO pertanto di stabilire per l’anno 2026 il pagamento in n. 2 (due) rate alle seguenti scadenze:

- **Prima rata (acconto): scadenza 30/06/2026.**
- **Seconda rata (saldo e conguaglio): scadenza 30/12/2026.**

RICHIAMATO inoltre l’art. 15 bis del d.l. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) il quale al comma 1 prevede che:

omissis..... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

omissis...

CONSIDERATO pertanto che:

- il calcolo gli importi dovuti per il pagamento della rata in acconto verrà effettuato sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l’anno 2025 e calcolato al 50%;
- il calcolo dell’importo da pagare a saldo verrà effettuato sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2026.

Ritenuta propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” in vigore;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 48;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti, il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **stabilire** che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2026, in numero 2 (due) rate, con scadenza:
 - **Prima rata (acconto): scadenza 30/06/2026;**
 - **Seconda rata (saldo e conguaglio): scadenza 30/12/2026.**
- 3) di **stabilire** che gli importi dovuti per le due rate saranno così calcolati:
 - la rata in acconto sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2025 per un totale del 50 per cento della tassa complessivamente dovuta nel 2025;
 - il saldo con conguaglio sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2026;
- 4) di **dare atto** che il **PEF verrà approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2026** e verranno eventualmente ricalcolate le tariffe TARI per l'anno 2026, **da applicare sulla seconda rata di saldo con scadenza 30 dicembre 2026 e opportunamente conguagliate;**
- 5) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di **provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, con ulteriore votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto le tariffe sono propedeutiche all'emissione degli avvisi bonari di pagamento TARI.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Luigi Cuneo

Il Segretario Comunale
Luigi Fadda

(Atto Sottoscritto Digitalmente)